

Raccomandazioni ai votanti

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare, il 5 aprile 1987:

- SÌ alla modificazione della legge sull'asilo,
- SÌ alla modificazione della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
- NO all'iniziativa popolare «per la consultazione del popolo in materia di spese militari (referendum sulle spese militari)»,
- SÌ al decreto federale sulla procedura di voto in caso di iniziative popolari corredate di controprogetto.

Votazione popolare del 5 aprile 1987 Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota?

Diritto di asilo

La legge sull'asilo e la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri devono essere rivedute affinché le numerose domande d'asilo possano essere trattate più rapidamente e le eventuali decisioni di rifiuto eseguite senza indugio. La Confederazione deve poter reagire immediatamente e con flessibilità in caso di aumento straordinario delle domande. Talune cerchie, temendo un inasprimento della politica d'asilo, hanno lanciato il referendum contro la nuova legislazione.

Spiegazioni: pag. 2 - 9

Testo in votazione: pag. 10 - 17

Referendum sulle spese militari

L'iniziativa popolare «per la consultazione del popolo in materia di spese militari (referendum sulle spese militari)» chiede che il popolo svizzero possa pronunciarsi sui crediti stanziati in favore del mantenimento e dello sviluppo dell'esercito. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché renderebbe più difficile l'acquisto di armamento e potrebbe indebolire la difesa nazionale.

Testo in votazione: pag. 18

Spiegazioni: pag. 19 - 23

Iniziative con controprogetto

L'attuale procedura di voto sulle iniziative popolari corredate di controprogetto non consente una determinazione ineccepibile del risultato in quanto vieta il doppio sì. La volontà politica del popolo ne risulta spesso alterata. La nuova soluzione autorizza il doppio sì; consente pertanto a tutti gli aventi diritto di voto di esprimere pienamente la loro volontà ed assicura un corretto accertamento del risultato.

Testo in votazione: pag. 24

Spiegazioni: pag. 25 - 30



Primo e secondo oggetto:

Revisione della legge sull'asilo e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Principali modifiche:

In caso di afflusso straordinario di persone in cerca d'asilo, il Consiglio federale può prendere misure speciali e limitare la concessione dell'asilo.

Di regola, i candidati all'asilo devono presentare la domanda in determinati posti di confine.

I candidati all'asilo vengono ripartiti uniformemente fra i Cantoni.

In casi manifestamente infondati, la Confederazione può decidere sulla domanda in base all'incarto cantonale, senza procedere ad una seconda audizione del richiedente.

La Confederazione risarcisce ai Cantoni non soltanto le spese d'assistenza, ma anche quelle amministrative.

Il divieto generale di lavoro per i candidati all'asilo è limitato a tre mesi. La Confederazione può promuovere l'attuazione di programmi cantonali d'occupazione.

La Confederazione può concedere un aiuto alla partenza agli stranieri la cui domanda di asilo è stata respinta.

La questione dell'incarcerazione, in vista dello sfratto dal Paese, di persone la cui domanda di asilo è stata respinta è chiaramente disciplinata nella legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Qualora l'allontanamento non possa essere ragionevolmente preteso, lo straniero è ammesso provvisoriamente in Svizzera o internato.

Situazione attuale

La nostra politica in materia di asilo si fonda sulla legge del 1979. Secondo questa legge, sono rifugiati gli stranieri che, nel loro Paese, sono esposti a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Sono considerati pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Chi rende verosimile che nel suo Paese è esposto a tali pregiudizi è accolto in Svizzera come rifugiato.

Questa legge sull'asilo risale a un'epoca in cui ogni anno circa 1000 persone, provenienti soprattutto dai Paesi dell'Est, chiedevano asilo in Svizzera. Da allora, la situazione è radicalmente mutata: oggi nel mondo ci sono circa 12 milioni di persone fuggite dal loro Paese per chiedere asilo in un altro Stato, compreso il nostro. Nel solo 1985, circa 10 000 stranieri hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. Parecchi di loro non possono però essere considerati perseguitati nel senso della legge sull'asilo, e pertanto essere riconosciuti come rifugiati, poiché hanno lasciato il loro Paese per sottrarsi alla povertà, alla fame, alla guerra o a catastrofi ecologiche.

Questo nuovo afflusso di profughi ha posto seri problemi alle autorità le quali, soprattutto per insufficienza di personale, non sono state più in grado di decidere rapidamente le domande di asilo. L'accumularsi degli incarti ha fatto sì che numerosi richiedenti hanno dovuto attendere parecchi anni una decisione, rimanendo incerti del loro destino. D'altro canto, questa lunga procedura ha incitato taluni a presentare domande abusive di asilo.

La revisione legislativa proposta consentirà di semplificare e di accelerare la procedura e di combattere gli abusi, senza pregiudicare i principi della politica svizzera di asilo. Gli avversari della revisione temono soprattutto un inasprimento di questa politica ed hanno pertanto chiesto il referendum.

Che cosa porta la revisione?

La revisione della legge sull'asilo e di quella concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) consente di sveltire la procedura di asilo. Conferisce al Consiglio federale maggiore libertà d'azione per reagire tempestivamente in caso di afflusso straordinario di profughi. Essenzialmente, la revisione delle due leggi prevede quanto segue:

● Misure in caso di afflusso straordinario di profughi

Già attualmente, la Svizzera accorda asilo, in tempo di guerra, «fin quando le circostanze lo consentono». Secondo la revisione proposta, il Consiglio federale potrà limitare l'asilo anche in caso di afflusso straordinario di richiedenti in tempo di pace. I Cantoni dovranno prendere le misure necessarie per accogliere i rifugiati; il Consiglio federale interverrà soltanto se per i Cantoni sorgeranno problemi insolubili in materia di assistenza o di applicazione del diritto. L'asilo verrà limitato soltanto in caso di emergenza. Mai un rifugiato verrà costretto ad abbandonare la Svizzera per recarsi in un Paese nel quale si troverebbe esposto a pericolo.

● Domanda di asilo presentata al confine

Capita sovente che persone in cerca di asilo giungano illegalmente in Svizzera, non di raro aiutate da organizzazioni di passatori che consigliano loro di distruggere i passaporti affinché non possa più essere ricostruito l'itinerario seguito. Per questo motivo, il Consiglio federale si propone di designare più di 20 posti di confine ai quali dovranno annunciarsi i candidati all'asilo. Chi, ciononostante, entrerà illegalmente nel nostro Stato si troverà esposto a inconvenienti di varia natura.

● Migliore ripartizione tra i Cantoni

Uno degli scopi importanti della revisione è una ripartizione più equilibrata dei richiedenti tra i Cantoni. Per quanto possibile, i Cantoni medesimi devono accordarsi in merito. Se non vi riescono, la Confederazione, dopo averli consultati, stabilisce una chiave di ripartizione. Si eviterà così che singoli Cantoni debbano accogliere un numero eccessivo di rifugiati, ciò che talvolta ha provocato difficoltà e tensioni politiche.

● Nei casi indiscussi, rinuncia alla seconda audizione

Presentemente, si procede di regola a due audizioni del richiedente: la prima, da parte di un servizio cantonale; la seconda, da parte di un servizio federale. Tale sistema non viene fundamentalmente modificato. Il nuovo diritto prevede semplicemente che l'autorità federale può rinunciare alla seconda audizione se dall'incarto cantonale risulta manifestamente che il richiedente non soddisfa i presupposti per ottenere l'asilo. L'autorità federale potrà dunque decidere più rapidamente, nell'interesse, d'altronde, anche del richiedente effettivamente minacciato cui preme di essere informato il più presto possibile riguardo al suo destino. Il diritto di ricorrere contro questa decisione è mantenuto; il richiedente potrà anche invocare il fatto che l'amministrazione, a torto, non lo ha sentito.

● Disciplina più preciso dell'assistenza

Nel settore dell'assistenza, la nuova legge fornisce opportune precisazioni. Per altro, ai Cantoni sono riscaldate non solo le spese di assistenza, ma anche quelle amministrative.

● Divieto di lavorare e programmi occupazionali

Taluni Cantoni hanno istituito, per i candidati all'asilo, divieti generali di lavoro, di durata più o meno lunga. D'ora in poi, tali divieti saranno limitati a tre mesi. L'esperienza ha infatti dimostrato che un lungo periodo di inattività forzata esplica effetti negativi, sia per i richiedenti, sia nell'opinione pubblica. Conseguentemente, il nuovo testo prevede che la Confederazione può promuovere l'organizzazione, da parte dei Cantoni e dei Comuni, di programmi d'occupazione per i richiedenti disoccupati.

● Aiuto alla partenza

Già oggi la Confederazione assume le spese di partenza dei richiedenti indigenti la cui procedura d'asilo è terminata. D'ora in poi potrà aiutare anche gli stranieri la cui domanda di asilo è stata respinta ad organizzare la loro partenza. Al riguardo, può istituire servizi speciali di consulenza e concedere altri aiuti alla partenza.

● **Incarcerazione in vista dello sfratto, quale provvedimento eccezionale**

Lo straniero la cui domanda d'asilo è stata respinta è di regola tenuto a lasciare la Svizzera. Già oggi, se non vi provvede nel termine impartitogli, può esserne sfrattato. Se necessario, può essere incarcerato durante il tempo occorrente per preparare la sua partenza e per procurargli documenti validi di viaggio. La carcerazione, che non può superare 30 giorni, è però un provvedimento del tutto eccezionale. Poiché costituisce una grave menomazione dei diritti dello straniero, i presupposti della sua applicazione, nonché i mezzi di ricorso sono ora stati stabiliti chiaramente nella legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Inoltre, la carcerazione può essere protratta oltre 48 ore soltanto su ordine di un'autorità giudiziaria.

● **Ammissione provvisoria e internamento**

Se, momentaneamente, l'allontanamento o l'espulsione non è possibile né può essere ragionevolmente preteso, l'autorità decide l'ammissione provvisoria dello straniero o, in caso di pericolo per la sicurezza pubblica, l'internamento. Lo statuto degli stranieri ammessi provvisoriamente o internati è d'ora in poi definito nella LDDS.

Argomenti del Comitato di referendum

Il Comitato motiva la domanda di referendum come segue:

«Soltanto poco più di 40 anni dopo un cupo periodo della storia svizzera, nel nostro Paese si torna ad instaurare una politica di dissuasione in materia di asilo. La legge sull'asilo promulgata dalle Camere federali nel 1979 s'ispirava ancora a principi umanitari e liberali; ora, per contro, e per la seconda volta nello spazio di tre anni, si vogliono istituire provvedimenti che peggiorano gravemente lo statuto degli stranieri in cerca di asilo e, simultaneamente, inaspriscono la legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

La revisione proposta apporta preoccupanti restrizioni a taluni principi basilari dello Stato di diritto come, ad esempio, il diritto d'essere sentiti, la libertà di movimento e la garanzia di non essere rinviati al Paese persecutore. Essa riflette la mentalità di chi pensa che « la barca è piena », anche se in verità il totale delle persone beneficianti dello statuto di rifugiato e di quelle in cerca di asilo rappresenta soltanto qualche per mille della popolazione della Svizzera.

Sono soprattutto discutibili le seguenti nuove disposizioni:

- *L'obbligo fatto agli stranieri di passare attraverso determinati posti di confine, in realtà previsti per periodi di minaccia militare, limiterebbe drasticamente le possibilità di presentare una domanda di asilo in Svizzera, con il rischio di sballottare i rifugiati da un Paese all'altro e di esporli pertanto ad ulteriori pericoli.*
- *Il Consiglio federale vorrebbe arrogarsi la facoltà di sospendere il diritto di asilo già in tempo di pace. L'interpretazione della locuzione « afflusso straordinario » di rifugiati si troverebbe così sottoposta agli influssi politici del momento.*
- *La cantonalizzazione della procedura limiterebbe drasticamente il diritto di essere sentiti. Questo nuovo sistema desta le più vive preoccupazioni vista la portata della decisione di accordare l'asilo o di rimandare oltre confine l'interessato.*
- *La carcerazione in vista dello sfratto consentirebbe di imprigionare sino a 30 giorni, senza che abbiano commesso reati, stranieri e persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. Questo provvedimento è contrario alla dignità dell'uomo e al diritto fondamentale della libertà individuale. Esso viola inoltre il principio della proporzionalità.*
- *Secondo il nostro parere, la Svizzera non può sottrarsi alle sue responsabilità di fronte al problema mondiale dei rifugiati. I due nuovi testi di legge devono dunque essere respinti. »*

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono continuare a praticare una politica umanitaria in materia di asilo. La revisione della legge sull'asilo consentirà alle autorità di recuperare la loro capacità d'azione di fronte all'afflusso di rifugiati, senza comunque porre in dubbio i principi della nostra politica in materia di asilo. Il Consiglio federale così risponde alle principali obiezioni degli avversari della revisione:

- La possibilità di presentare in Svizzera una domanda di asilo rimane intatta. A chi cerca asilo in Svizzera può essere ragionevolmente chiesto di annunciarsi ad uno degli oltre venti posti di confine designati al riguardo visto che non arrischia di essere perseguitato in nessuno dei Paesi limitrofi.
- I provvedimenti straordinari hanno unicamente lo scopo di conferire alle autorità i mezzi indispensabili per far fronte a un afflusso importante di persone in cerca d'asilo. La Svizzera continuerà ad osservare i suoi impegni a livello internazionale, ossia la convenzione sullo statuto dei rifugiati e la convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- È errato parlare di una «cantonalizzazione» della procedura d'asilo poiché, come in passato, le domande d'asilo e l'allontanamento saranno ancora decisi esclusivamente dalle autorità federali. Per altro, queste ultime rinunceranno ad una seconda audizione soltanto in caso di domande manifestamente infondate. La procedura risulterà sveltita e le decisioni concernenti le domande d'asilo saranno prese più rapidamente.
- La carcerazione in vista dello sfratto costituisce l'ultima ratio per l'esecuzione di una decisione presa dalle autorità. Poiché rappresenta un grave intervento nei diritti dello straniero, occorre che la legge ne stabilisca i presupposti e le possibilità di ricorso. La legalità è garantita in quanto la carcerazione deve essere ordinata da un'autorità giudiziaria.

La revisione consente al Consiglio federale di proseguire la sua coerente politica in materia, ossia di accogliere le persone realmente perseguitate e di prevenire gli abusi. Si tratta ugualmente di sveltire e razionalizzare la procedura, rispettando i principi dello Stato di diritto e, per quanto possibile, di fornire un aiuto alle persone che devono lasciare il nostro Paese.

Nel mondo si contano circa 12 milioni di rifugiati e, in numerosi Paesi, l'incremento demografico è estremamente rapido. Per questo motivo, i Paesi industrializzati devono trovare soluzioni durature non tanto nell'ambito dell'immigrazione e dell'accoglimento dei rifugiati, quanto nell'intensificazione della cooperazione allo sviluppo. Aiutare i rifugiati significa dunque anche incoraggiare le persone in cerca di asilo a ritornare spontaneamente e a reintegrarsi nel loro Paese d'origine.

Le due leggi rivedute costituiranno, con l'incremento della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale, le colonne di una politica d'asilo umanitaria, che il Consiglio federale è fermamente deciso a proseguire.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della legge sull'asilo e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Primo e secondo oggetto: diritto d'asilo

Testi in votazione

Legge sull'asilo

Modificazione del 20 giugno 1986

I

La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

Art. 9a Misure preparatorie

¹ I Cantoni prendono le misure preparatorie per accogliere i richiedenti.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce un piano generale di assistenza e sostiene i Cantoni nei loro preparativi.

Art. 13 Domanda d'asilo presentata al confine

¹ Fermo restando l'articolo 14, la domanda d'asilo può essere presentata soltanto al confine. Il Consiglio federale designa i posti di confine abilitati a tal fine.

² Lo straniero che domanda asilo presentandosi al confine è autorizzato dal posto di confine a entrare in Svizzera se:

- a. possiede il documento di legittimazione o il visto necessario a tal fine, o
- b. rende verosimile che, nel Paese donde è giunto direttamente in Svizzera, la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1.

³ (*Testo dell'attuale capoverso 2*)

Art. 14 Domanda d'asilo presentata nel Paese

¹ Lo straniero che si trova in Svizzera presenta la domanda all'autorità del Cantone dal quale ha ottenuto un'autorizzazione di residenza.

² Per gli altri casi, il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce dove la domanda dev'essere presentata.

Art. 14a Ripartizione fra i Cantoni

¹ I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

² Se i Cantoni non riescono ad intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.

³ L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni; tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti attenendosi in particolare al principio dell'unità della famiglia.

Art. 14b Collaborazione intercantionale

¹ I Cantoni possono istituire uffici intercantionali dove i richiedenti devono annunciarsi. Essi ne determinano le competenze.

² Se i Cantoni non istituiscono siffatti uffici, la Confederazione può istituirne in collaborazione con loro.

Art. 15 Procedura nel Cantone

¹ Se autorizzati ad entrare in Svizzera, i richiedenti devono annunciarsi immediatamente nel Cantone cui sono stati assegnati.

² Entro dieci giorni, l'autorità cantonale avvisa per scritto l'Ufficio federale della presentazione della domanda.

³ Essa procede all'audizione del richiedente facendo capo se del caso a un interprete. Il richiedente può inoltre farsi accompagnare dal suo rappresentante e da un interprete di sua scelta.

⁴ Se il richiedente acconsente, l'audizione avviene in presenza del rappresentante di un organismo d'aiuto ai rifugiati riconosciuto. La Confederazione risarcisce le spese dell'organismo d'aiuto ai rifugiati.

⁵ Il richiedente è previamente informato dei suoi diritti.

⁶ Dell'audizione è steso un processo verbale, firmato dal richiedente e, se del caso, dall'interprete.

⁷ L'autorità cantonale provvede a identificare il richiedente. Ne prende le impronte digitali e una fotografia.

⁸ In seguito, trasmette il fascicolo all'Ufficio federale.

⁹ Il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, disporre che l'audizione nel Cantone sia eseguita, in tutto od in parte, da autorità federali.

Art. 16 Procedura innanzi l'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale può decidere in base al fascicolo.

² Se necessario, accerta ulteriormente i fatti e interroga personalmente il richiedente. L'articolo 15 capoversi 3 a 5 è applicabile per analogia.

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Art. 19a Obbligo di collaborare e domicilio di notifica

¹ Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione dell'autorità cantonale o dell'Ufficio federale. Deve comunicare immediatamente all'autorità cantonale il suo indirizzo e ogni eventuale cambiamento.

² Una notificazione o comunicazione fatta all'ultimo indirizzo noto del richiedente o a quello del rappresentante da lui designato è giuridicamente valida, anche se è stata rinviata al mittente come non recapitabile.

³ L'autorità cantonale richiama l'attenzione del richiedente su queste disposizioni in materia di notificazione.

Art. 20 Luogo di soggiorno e alloggio

¹ L'Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

² Possono assegnare un alloggio al richiedente; in particolare possono collocarlo in un centro d'accoglimento.

Art. 20a Assistenza

¹ Il richiedente che non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento, se nessun terzo è tenuto a soccorrerlo, è assistito dal Cantone.

² La determinazione, il versamento, il rimborso e la liquidazione delle prestazioni d'assistenza sono retti dal diritto cantonale, fatte salve le disposizioni derogatorie emanate dal Dipartimento.

³ L'assistenza deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura.

Art. 20b Sussidi federali

¹ Per ogni richiedente, la Confederazione rimborsa al Cantone le spese d'assistenza sostenute tra il deposito della domanda d'asilo e, il più tardi, il giorno in cui l'allontanamento deve essere eseguito.

² Ogni anno la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le loro spese amministrative. Il Dipartimento ne fissa l'ammontare.

³ La Confederazione può promuovere l'attuazione di programmi d'occupazione.

Art. 21 cpv. 2

² Le autorità cantonali possono emanare divieti generali di lavoro validi al massimo per i primi tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo.

Art. 21a Allontanamento

¹ Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia di regola l'allontanamento dalla Svizzera. Consulta dapprima il Cantone di soggiorno.

² Se l'allontanamento non è possibile o non può ragionevolmente essere preteso, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di residenza secondo le disposizioni legali sull'ammissione provvisoria e sull'internamento degli stranieri.

³ Il Dipartimento decide definitivamente sui ricorsi contro le decisioni di allontanamento.

⁴ Se la decisione d'allontanamento o d'internamento è passata in giudicato, le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione di residenza da parte della polizia degli stranieri possono essere liquidate con una decisione di non entrata nel merito.

Art. 21b Aiuto al ritorno

¹ La Confederazione sostiene le spese di partenza:

a. dei richiedenti indigenti;

b. degli stranieri indigenti la cui domanda d'asilo è stata respinta o revocata.

² Essa può fornire anche altri aiuti al ritorno, segnatamente sotto forma di consulenza.

Art. 30 lett. f

I diritti dei rifugiati alle prestazioni delle assicurazioni sociali sono retti dalle disposizioni della pertinente legislazione, concernenti in particolare:

f. la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 31 cpv. 3

³ La Confederazione rimborsa le prestazioni assistenziali assegnate per suo mandato. Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'indennizzo.

Il capoverso 3 attuale diventa capoverso 4¹⁾.

Art. 33 Sussidi di reinserimento sociale e di formazione professionale

¹ La Confederazione può rimborsare ai Cantoni i sussidi di formazione o perfezionamento professionali concessi ai rifugiati.

² Essa può assumere in tutto o in parte le spese occasionate dalla partenza di rifugiati e fornire altri aiuti per il loro reinserimento sociale.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'indennizzo e dei sussidi.

Art. 46

Abrogato

II

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione sono retti dal nuovo diritto.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ Articolo 31 capoverso 3 nel tenore della modificazione del 5 ottobre 1984 della legge sull'asilo.

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Modificazione del 20 giugno 1986

I

La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Stralcio di un termine

Il termine «tolleranza» essendo soppresso, gli articoli seguenti vanno conseguentemente modificati: art. 1, 4, 8 cpv. 1 e 2, 15 cpv. 2, 18 cpv. 3 e 5, 19 cpv. 2.

Art. 7

Abrogato

Art. 9 cpv. 5

Abrogato

Art. 14

¹ Lo straniero che ha lasciato scadere il termine di partenza impartitogli o il cui allontanamento o espulsione debba essere immediatamente eseguito può essere sfrattato dalla Svizzera su ordine dell'autorità cantonale competente.

² Lo straniero può essere incarcerato qualora il suo allontanamento o espulsione sia esecutivo e vi siano indizi rilevanti che egli intenda sottrarsi allo sfratto.

³ L'autorità cantonale competente ordina l'incarcerazione. La carcerazione può essere protratta oltre 48 ore soltanto su ordine di una autorità giudiziaria cantonale. Non può, in nessun caso, eccedere i 30 giorni.

⁴ I Cantoni provvedono affinché i congiunti dell'incarcerato che si trovano in Svizzera siano informati e che questi possa conferire oralmente o per scritto con il suo rappresentante. Per altro, la carcerazione è eseguita secondo il diritto cantonale.

Art. 14a

¹ L'Ufficio federale di polizia, qualora l'allontanamento o l'espulsione non sia possibile né possa essere ragionevolmente preteso, decide l'ammissione provvisoria o l'internamento dello straniero.

² L'ammissione provvisoria o l'internamento può essere proposto dall'Ufficio federale degli stranieri, dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri. Lo straniero è sentito prima di essere internato.

³ L'ammissione provvisoria e l'internamento sono revocati se lo straniero può legalmente recarsi in uno Stato terzo o ritornare nel suo Paese d'origine o di ultima residenza, e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Perdono validità al momento in cui lo straniero lascia volontariamente la Svizzera o ottiene un permesso di dimora.

⁴ La Confederazione assume le spese di partenza dello straniero nullatenente.

Art. 14b

¹ Fermo restando l'articolo 14a capoverso 3, l'ammissione provvisoria può essere decisa per una durata di 12 mesi. Di volta in volta, il Cantone di dimora la protrae di regola per altri 12 mesi.

² Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio del Cantone di dimora.

³ Le autorità cantonali competenti autorizzano lo straniero ad esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

⁴ Lo straniero abiente deve provvedere da sé al proprio sostentamento; il Cantone di dimora può esigere una garanzia.

⁵ Lo straniero indigente e al cui sostentamento non debbano provvedere terze persone riceve l'assistenza necessaria dal Cantone.

⁶ Fatte salve le disposizioni derogatorie del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la determinazione, il versamento, la liquidazione ed il rimborso delle prestazioni d'assistenza sono retti dal diritto cantonale. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese sostenute per l'assistenza.

Art. 14c

¹ L'internamento può essere deciso per un periodo di 6 mesi. L'Ufficio federale di polizia può protrarlo di volta in volta di altri 6 mesi al massimo. In nessun caso, l'internamento può eccedere complessivamente i due anni e, il più tardi a questa scadenza, deve essere sostituito da un'ammissione provvisoria.

² L'Ufficio federale di polizia interna lo straniero in uno stabilimento adeguato qualora egli:

- a. comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un Cantone;
- b. con la sua presenza, metta gravemente in pericolo l'ordine pubblico.

³ La Confederazione assume le spese d'internamento dello straniero nullatenente.

⁴ Lo straniero abiente deve sostenere le spese del proprio internamento. L'Ufficio federale di polizia può esigere una garanzia.

Art. 15 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di polizia è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione provvisoria o l'internamento, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina i casi in cui è necessario il suo consenso per sospendere o revocare l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata in virtù dell'articolo 10.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia:

- a. le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri;
- b. le decisioni dell'Ufficio federale di polizia sull'ammissione provvisoria di stranieri.

^{1bis} Contro le decisioni d'internamento pronunciate dall'Ufficio federale di polizia è direttamente ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 26 cpv. 2

² I permessi di dimora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel senso della presente legge. Tutti gli altri permessi valgono come permessi di dimora secondo la presente legge.

II

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 lett. b n. 5

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

5. le decisioni sull'ammissione provvisoria di stranieri;

III

Gli internamenti pronunciate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 14 agosto 1968 concernente l'internamento degli stranieri sono trasformati in ammissioni provvisorie secondo l'articolo 14b della presente legge; gli internamenti pronunciate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b della suddetta ordinanza, in internamenti secondo l'articolo 14c della presente legge.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Terzo oggetto: referendum sulle spese militari Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la consultazione del popolo in materia di spese militari (referendum sulle spese militari)»

del 4 dicembre 1986

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 19 maggio 1983 «per la consultazione del popolo in materia di spese militari (referendum sulle spese militari)» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

L'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale è completato come segue:

² Le leggi federali, i decreti federali di carattere obbligatorio generale e i decreti federali semplici che contemplano crediti d'impegno per l'acquisto di materiale bellico, per costruzioni militari, per acquisti di terreno o per programmi di ricerca, di sviluppo o sperimentali del Dipartimento militare federale devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da otto Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Situazione attuale

Contrariamente al diritto comunale e a quello della maggior parte dei Cantoni, il diritto federale non prevede il referendum in materia finanziaria; in altri termini, gli aventi diritto di voto non possono chiedere una votazione popolare su spese federali. Nel 1956, popolo e Cantoni avevano già rifiutato l'introduzione di un siffatto diritto di referendum. Sulle spese federali risolve dunque definitivamente il Parlamento.

L'iniziativa popolare «per la consultazione del popolo in materia di spese militari» chiede di istituire un diritto di referendum per un settore particolare di spese federali. L'iniziativa, depositata nel 1983 con 111 126 firme valide, intende sottoporre a referendum facoltativo tutti gli atti legislativi (leggi e decreti federali) che prevedono crediti d'impegno per l'acquisto di materiale bellico, per costruzioni militari, per acquisti di terreno oppure per programmi di ricerca, di sviluppo o sperimentali del Dipartimento militare federale. Il popolo dovrebbe potersi pronunciare in merito quando ciò sia domandato da 50 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da 8 Cantoni.

Il Consiglio federale e una forte maggioranza dell'Assemblea federale respingono l'iniziativa. La difesa militare del Paese è, come la sicurezza sociale, la formazione, la sanità pubblica, i trasporti e le comunicazioni, l'energia e la politica estera, uno dei compiti fondamentali dello Stato federale. Sarebbe dunque ingiustificato istituire un diritto di referendum soltanto per le spese militari. Non si capisce perché uno solo di questi grandi settori d'attività della Confederazione dovrebbe essere sottoposto al referendum.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Il Comitato così motiva la sua iniziativa:

«Il referendum sulle spese militari conferisce al popolo la possibilità di pronunciarsi su spese militari controverse. Perché è necessario?»

- *La difesa del Paese può essere assicurata soltanto se è condivisa dal popolo. I cittadini devono dunque potersi pronunciare qualora siano prese decisioni concernenti l'armamento o le piazze d'armi.*
- *La decisione del popolo deve impedire che il nostro esercito perda il suo carattere di milizia e venga trasformato in un miniesercito da superpotenza.*
- *Annualmente, per l'esercito i contribuenti pagano quattro miliardi di franchi e l'economia una somma quasi uguale in forma di indennità per perdita di guadagno. È quindi normale che abbiano anch'essi voce in capitolo.*
- *Il Parlamento, nelle situazioni conflittuali, decide sempre in favore dell'esercito, a scapito delle istituzioni sociali. Il popolo deve poter dire di no quando lo Stato sociale viene sacrificato ad interessi militari.*
Gli ultimi anni hanno mostrato che il controllo esercitato dal Parlamento non è stato sufficiente per evitare l'affare dei Mirage, lo scandalo dei carri armati 68 oppure il disastro di Rothenthurm. Questo controllo deve dunque essere affidato al popolo.
- *Negli ultimi anni sono state frequenti anche le decisioni sbagliate, e quasi sempre in favore di fornitori stranieri. Ad esempio, a un buon carro granatieri di fabbricazione svizzera se ne è preferito uno straniero, l'M 113, che si è poi dimostrato inadatto al combattimento. I cittadini devono quindi poter decidere se acquistare materiale di fabbricazione svizzera, che non subisce l'influsso di crisi, oppure armamenti stranieri, la cui fornitura comporta sempre dei rischi.*

Il referendum ritarda gli acquisti militari?

Gli acquisti militari si estendono sovente sull'arco di decenni. Ad esempio, il Dipartimento militare federale tergiversa da circa vent'anni per l'acquisto di una apparecchiatura radio SE 225. Gli otto mesi richiesti dal referendum sono poca cosa rispetto al miglioramento della qualità delle decisioni.

Il popolo è capace di decidere?

I progetti concernenti l'armamento o le piazze d'armi non sono certamente più complessi delle decisioni inerenti all'articolo congiunturale, al contingentamento lattiero o alla pianificazione del territorio. Chi pretende che il popolo non sia in grado di decidere in questi settori dovrebbe sopprimere la democrazia diretta.

La necessità di mantenere il segreto non si oppone allo scrutinio popolare?

Già oggi i deputati decidono in base a messaggi accessibili al pubblico e ampiamente discussi dai mass media. Un'informazione più ampia non è necessaria nemmeno in caso di votazione popolare.»

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono inadeguato istituire un diritto di referendum esclusivamente per le spese militari. Un siffatto diritto sarebbe inoltre ingiustificato e indebolirebbe la difesa del Paese. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i motivi seguenti:

● Perché soltanto le spese militari?

È illogico sottrarre alla sovranità del Parlamento un unico settore di spese e sottoporlo al referendum. Ove s'intendesse veramente estendere i diritti democratici, occorrerebbe esaminare una ristrutturazione generale dei diritti popolari nel senso di un referendum finanziario generale. Orbene, un tale diritto è stato respinto nella votazione popolare del 1956. D'altronde, dai pareri raccolti a proposito della revisione totale della Costituzione federale è emerso il desiderio di mantenere intatta la sovranità finanziaria dell'Assemblea federale. Per altro, a un eventuale referendum in materia militare verrebbe sottoposta soltanto la decima parte delle spese della Confederazione. L'istituzione di un tale diritto sarebbe dunque inadeguata per riordinare la ripartizione dei crediti federali.

● La sovranità finanziaria del Parlamento ha dato buona prova

L'Assemblea federale è attualmente competente per le spese militari, come anche per tutte le altre spese della Confederazione. In Svizzera, i crediti militari non sono un settore tabù e vengono esaminati approfonditamente dalle Camere federali. D'altronde, non è raro che il Parlamento prenda decisioni diverse dalle proposte del governo. Nessun altro Parlamento assume una responsabilità così diretta in materia di progetti militari come i nostri rappresentanti democraticamente eletti.

- **La parte dell'esercito nelle spese federali è diminuita**

Come negli altri settori dell'amministrazione federale, anche in quello militare sono stati effettuati grandi sforzi di risparmio. Dagli anni sessanta, le spese militari sono aumentate meno intensamente delle altre spese della Confederazione. Anche se l'armamento esige investimenti sempre più importanti e anche se le somme dei crediti militari aumentano in valore assoluto, la loro quota nel preventivo federale è incessantemente diminuita. È così sorto un margine di manovra complementare per altri compiti, in parte nuovi. Ad esempio, i crediti destinati alla sicurezza sociale superano attualmente quelli destinati alla difesa. Non si può dunque affermare che le spese militari impediscono lo sviluppo di altri compiti federali. In comparazione con altri Paesi, le spese militari svizzere sono del tutto modeste.

- **Necessità di non indebolire la capacità di difesa**

I diversi tipi di armamento devono essere scelti accuratamente se si vuole assicurarne l'efficacia. L'acquisto di materiale di armamento e la costruzione di opere militari sono parte integrante di una pianificazione a lungo termine. La reiezione di un determinato progetto può anche ripercuotersi sulla concezione globale della politica d'armamento. L'istituzione di un diritto di referendum in materia di spese militari potrebbe ad esempio tradursi nel rifiuto dell'acquisto di munizioni o della sistemazione di piazze d'esercitazione per armi già adottate.

- **Spese militari più elevate**

Contrariamente allo scopo perseguito dai promotori, il referendum potrebbe causare un aumento delle spese nel settore militare. Infatti, i contratti opzionali o d'offerta conclusi con i fornitori sono usualmente limitati a un anno. Se i termini dovessero essere prorogati a causa dell'incertezza creata da un eventuale referendum, queste spese subirebbero un rincaro. È per altro lecito chiedersi se la Svizzera, con le complicazioni e le incertezze di un siffatto referendum, avrebbe lo stesso accesso a materiale bellico straniero.

- **L'effetto dissuasivo dell'esercito ne sarebbe pregiudicato**

Il Consiglio federale e il Parlamento sono incaricati costituzionalmente di provvedere per la sicurezza esterna, per l'indipendenza del Paese e per il rispetto della sua neutralità. La nostra politica di sicurezza è dunque imperniata sulla forza di dissuasione, di cui l'esercito è la colonna principale. Orbene, il referendum sulle spese militari potrebbe, a lungo termine, discreditarci all'estero la nostra volontà di difesa.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Quarto oggetto: « doppio sì » Testo in votazione

Decreto federale sulla procedura di voto in caso di iniziative con controprogetto

del 19 dicembre 1986

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121^{bis}

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserva:

1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo e dei Cantoni. Per contro, se, nelle risposte alla terza domanda, un testo ha raccolto più voti del popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessuno dei testi entra in vigore.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Esso entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Situazione attuale

Con un'iniziativa popolare, 100 000 cittadini aventi diritto di voto possono proporre una modifica della Costituzione federale. Questo diritto politico capitale per il nostro Stato democratico è stato introdotto nel 1891 ed ha permesso di realizzare importanti riforme.

Capita che il Consiglio federale e il Parlamento condividano le finalità di un'iniziativa ma non l'approvino in tutti i punti. In questo caso, possono proporre un controprogetto.

In un regime democratico, è importante che i votanti possano esprimere chiaramente la loro volontà nelle votazioni. Orbene, l'attuale procedura di voto non consente sempre di rispettare questo principio. Infatti, il cittadino favorevole ad una riforma deve optare o per l'iniziativa o per il controprogetto anche se, volendo assolutamente un cambiamento, sarebbe disposto ad accettarli entrambi. Non ne ha tuttavia la possibilità, poiché non può votare due volte « sì ». Per contro, può votare due volte « no » o scheda bianca. Per altro, se risponde a una sola questione, lasciando in bianco la casella corrispondente all'altra questione, questo voto in bianco ha lo stesso effetto di un no.

Tali norme possono falsare la volontà popolare; favoriscono il mantenimento dello *statu quo* a scapito delle proposte di modifica. È capitato più volte che tanto l'iniziativa, quanto il controprogetto siano stati respinti anche se soltanto una minoranza di tutti i votanti si era chiaramente opposta a qualsiasi mutamento (votazioni sull'assicurazione malattie, sulla protezione degli inquilini e sulla cultura).

Le lacune del sistema attuale sono note da un certo tempo. Soltanto recenti studi scientifici hanno però permesso di elaborare una procedura di voto che migliori fundamentalmente la situazione. Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento propongono al popolo e ai Cantoni una soluzione che autorizza il doppio sì e che consente di contare ogni voto come il votante lo ha espresso effettivamente sulla scheda. La nuova procedura soddisfa un imperativo democratico e ha già dato buona prova in parecchi Cantoni.

Situazione insoddisfacente

Nella votazione del 28 settembre 1986 concernente l'iniziativa sulla cultura e il controprogetto, non si è potuto tener conto dei voti di circa 300 000 elettori in modo conforme alla volontà che avevano espresso. Circa 10 000 votanti avevano infatti risposto sì all'iniziativa e anche al controprogetto: il loro voto è stato dichiarato nullo, in virtù del divieto del doppio sì. Più di 289 000 votanti non avevano invece risposto ad una delle domande: questi voti in bianco hanno avuto lo stesso effetto dei no poiché hanno contribuito ad aumentare la maggioranza assoluta.

Una maggioranza di sì, eppure reiezione

Nei Cantoni, la vigente procedura di voto ha condotto assai frequentemente a risultati apparentemente contraddittori. Ad esempio, in occasione della votazione sulla cultura, il controprogetto è stato respinto in nove Cantoni, anche se i sì hanno superato i no. Questo risultato finale è dovuto al fatto che i voti in bianco hanno contribuito ad aumentare la maggioranza assoluta, non raggiunta dai sì (come d'altronde dai no).

Che cosa cambierà?

Grazie a un complemento della Costituzione federale, sarà possibile, in occasione di una doppia votazione, votare sì tanto per l'iniziativa, quanto per il controprogetto. La scheda recherà una terza domanda, sussidiaria, la quale consentirà a chi ha votato due volte sì di indicare il testo preferito.

Ecco come si presenterebbe la scheda con la nuova procedura:

 CONFEDERAZIONE SVIZZERA Votazione popolare del ...	
1. Accettate l'iniziativa popolare «...»?	Risposta: «sì» o «no» <input type="checkbox"/>
2. Accettate il controprogetto dell'Assemblea federale del ...?	Risposta: «sì» o «no» <input type="checkbox"/>
3. <i>Domanda sussidiaria:</i> Nel caso in cui popolo e Cantoni accettino sia l'iniziativa «...» sia il controprogetto: Deve entrare in vigore l'iniziativa oppure il controprogetto?	Risposta: Mettere una croce nella casella corrispondente Così:  Iniziativa <input type="checkbox"/> Controprogetto <input type="checkbox"/>
N.B.: Alle domande 1 e 2 si può rispondere con un «sì» o con un «no». Per rispondere alla domanda 3 si deve mettere una croce in una sola casella; altrimenti, la domanda è considerata senza risposta.	

La domanda sussidiaria è posta unicamente per il caso in cui tanto l'iniziativa, quanto il controprogetto risultino accettati dal popolo e dai Cantoni. Se, in tal caso, la maggioranza del popolo e dei Cantoni ha optato per il medesimo testo, è quest'ultimo che entra in vigore. Se, per contro, la maggioranza del popolo si è espressa per un testo e la maggioranza dei Cantoni per l'altro, né l'uno né l'altro entrano in vigore.

Perché una nuova procedura di voto?

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento sostengono la nuova procedura di voto poiché risponde ad un imperativo democratico, rispetta il federalismo e consente di accertare correttamente il voto espresso dal popolo e dai Cantoni. Non meraviglia dunque che essa sia stata chiesta dalla maggioranza dei Cantoni e dei partiti. I seguenti motivi militano in favore della nuova procedura:

- **Rispetto della volontà popolare**

In uno Stato democratico, tutti i votanti devono poter esprimere pienamente ed autenticamente la loro volontà politica. Orbene, l'attuale procedura di voto sulle iniziative corredate di controprogetto non lo consente; inoltre, non permette di contare correttamente i voti. Secondo la nuova procedura, non soltanto i sì, ma anche i no e i voti in bianco conteranno come tali. Conseguentemente, la volontà espressa dal popolo sarà accertata con la dovuta precisione.

- **Semplicità e comprensibilità della procedura**

Ogni votante potrà rispondere a ciascuna delle tre domande postegli sulla scheda. Le operazioni di spoglio negli uffici elettorali risulteranno notevolmente agevolate e sveltite; per altro, non verranno più ripetuti gli errori di spoglio usualmente commessi in caso di doppia votazione.

- **Solide basi**

La procedura applicata in occasione di votazioni vertenti su un unico oggetto ha dato buona prova centinaia di volte e non è mai stata criticata da nessuno. Il nuovo ordinamento proposto persegue esclusivamente lo scopo di estendere questa procedura anche alle doppie votazioni, con i necessari adeguamenti tecnici.

- **Procedura già in auge in diversi Cantoni**

Nella maggior parte dei Cantoni, gli elettori hanno già la possibilità di votare due volte sì. A livello federale, l'introduzione del doppio sì è tanto più giustificata in quanto i Cantoni hanno già fatto buone esperienze e circa i tre quarti del corpo elettorale sono già familiarizzati con la nuova procedura.

- **Pieno rispetto dei diritti dei Cantoni**

Anche la nuova procedura esclude totalmente che il responso dei Cantoni possa essere stravolto in una votazione su un progetto costituzionale: le nuove disposizioni proposte entreranno infatti in vigore soltanto se accettate dalla doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni.

- **Procedura auspicata dai Cantoni e dai partiti**

Nel corso di una consultazione organizzata nel 1983, venti Cantoni e la maggioranza dei partiti si sono dichiarati favorevoli a una procedura di voto che autorizzi il doppio sì e preveda una domanda sussidiaria che consenta a tutti gli elettori di esprimere la loro opinione in modo preciso.

- **Creazione di un clima di fiducia**

In questi ultimi tempi capita sempre più frequentemente che ad un'iniziativa venga contrapposto un controprogetto. Fintanto però che sarà in vigore la procedura attuale, si continuerà ad obiettare che il controprogetto vien elaborato soltanto per far cadere l'iniziativa grazie al divieto del doppio sì. La nuova procedura porrà fine a queste obiezioni; anzi, rafforzerà la fiducia tra cittadini e Stato.

Dibattiti parlamentari

Le Camere federali si sono occupate più volte della nuova procedura di voto sulle iniziative corredate di controprogetto. Inizialmente, il Consiglio federale reputava che una semplice modifica legislativa fosse sufficiente per operare la riforma. Le Camere federali però, giudicando che la questione è così importante da esigere un mutamento della Costituzione, hanno preferito adottare una modifica costituzionale. I deputati sono stati unanimi nel riconoscere che occorreva por fine a un sistema nel quale i voti in bianco esplicano il medesimo effetto dei no e che pertanto altera la volontà del popolo e dei Cantoni.

Una minoranza parlamentare ha criticato la nuova procedura di voto ritenendola troppo complessa per l'elettore, tale da agevolare modifiche costituzionali e, conseguentemente, da incitare al lancio sfrenato di iniziative. Questa minoranza ritiene inoltre che, con la nuova procedura, i partiti e le organizzazioni debbano lanciare, prima di ogni doppia votazione, tre parole d'ordine invece di due.

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento non condividono questi timori. Dagli elettori, abituati a riempire formulari di dichiarazione fiscale ben più complessi, si può ragionevolmente pretendere che iscrivano sulla scheda tre risposte invece di due. Va inoltre rilevato che la nuova procedura non favorisce affatto le modifiche costituzionali, poiché non fa altro che parificarne le condizioni d'accettazione a quelle delle votazioni semplici. Inoltre, ben lungi dal contribuire al lancio sconsiderato di iniziative, essa potrebbe perfino contribuire a moderare le tendenze in questo settore. Infatti, i risultati di votazioni che riflettono più nettamente la volontà degli elettori sono meglio accettati dall'insieme dell'opinione pubblica. Infine, in questi ultimi quindici anni, i partiti e le organizzazioni hanno quasi sempre dovuto, prima delle votazioni federali, lanciare almeno tre parole d'ordine. La nuova procedura non dovrebbe quindi imporre loro un onere più grave.

Decisivo è il fatto che tutti gli elettori potranno d'ora in poi esprimere chiaramente la loro opinione sulla scheda e che la loro volontà politica non venga alterata. Per questo motivo, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento raccomandano di accettare la nuova procedura di voto concernente le iniziative popolari corredate di controprogetto.